

# LEGGE PROVINCIALE 11 luglio, n. 12

## Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978

(b.u. 12 luglio 2018, n. 28, suppl. n. 4)

### INDICE

- Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 5 bis 1 nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 9 - *Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 10 - *Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 11 - *Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 12 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 14 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 15 - *Abrogazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 16 - *Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 18 - *Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 19 - *Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 20 - *Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*
- Art. 23 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"Questa legge non si applica agli impianti artificiali di pesca sportiva gestiti privatamente e agli impianti artificiali di piscicoltura ad uso commerciale."

#### Art. 2

##### *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sulla pesca 1978 le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica".

#### Art. 3

##### *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978, dopo le parole: "La Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", sentite le associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5 bis,".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"L'accesso alla qualità di socio per i non residenti può essere limitato esclusivamente per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque."

#### Art. 4

##### *Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

##### *"Art. 5 bis*

1. La Provincia riconosce fino a due associazioni di secondo grado dei pescatori più rappresentative sul territorio provinciale, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme, quali interlocutori per il confronto con gli organi politici, amministrativi e tecnici competenti in materia di acque, di protezione ambientale e di gestione della fauna ittica ai fini della valorizzazione della pesca. A tal fine le associazioni devono essere costituite da almeno cinque associazioni concessionarie o proprietari di diritti esclusivi di pesca, quando essi esercitano direttamente questo diritto.

2. Le associazioni di secondo grado dei pescatori e la Magnifica Comunità di Fiemme possono formulare proposte all'amministrazione provinciale in materia di gestione della fauna ittica."

#### Art. 5

##### *Inserimento dell'articolo 5 bis 1 nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

##### *"Art. 5 bis 1*

1. Per favorire la diffusione della pratica della pesca e la sua promozione nell'ambito dell'offerta turistica trentina, la Provincia promuove la realizzazione di interventi informativi e formativi attraverso la redazione e la distribuzione di materiale illustrativo e l'attivazione di percorsi didattici per l'apprendimento delle tecniche di insegnamento della pratica della pesca. I percorsi didattici sono organizzati dalla Provincia.

2. La Provincia rilascia a coloro che frequentano i percorsi didattici l'attestato di pescatore esperto. L'accesso al corso è consentito ai pescatori con almeno cinque anni di attività alieutica,

svolti senza incorrere in violazioni, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

3. I pescatori esperti, anche organizzati in associazione, concorrono a promuovere la pratica della pesca anche in occasione di fiere ed eventi nazionali e internazionali e presso le strutture ricettive del Trentino."

#### Art. 6

##### *Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:  
"Art. 5 ter

1. Per favorire la partecipazione e il coinvolgimento informativo delle associazioni concessionarie e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca nell'ambito delle attività amministrative provinciali incidenti sui corpi idrici che hanno effetti sulla pesca, la Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli con le associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5 bis. I protocolli specificano gli ambiti e le modalità di partecipazione e coinvolgimento delle associazioni concessionarie e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca.

2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)."

#### Art. 7

##### *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978, dopo le parole: "mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alla trota marmorata,".

#### Art. 8

##### *Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:  
"Art. 6 bis

1. Per favorire condizioni idonee alla riproduzione e alla vita delle specie ittiche, in tutte le acque da pesca del territorio provinciale è consentita la pesca a prelievo nullo. In tal caso, prima d'iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare nel libretto delle catture la giornata di pesca a prelievo nullo durante la quale è vietato trattenere il pesce.

2. Per le finalità previste dal comma 1, i concessionari e i proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, possono istituire zone nelle quali vietare o limitare il trattenimento del pesce secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Il regolamento definisce inoltre le soglie numeriche o dimensionali dei corsi d'acqua e dei laghi in concessione od oggetto di diritto esclusivo al di sopra delle quali è obbligatoria l'istituzione di zone nelle quali vietare o limitare il trattenimento del pesce.

3. L'obbligo di annotazione nel libretto delle catture dei capi catturati non si applica alla pesca esercitata ai sensi dei commi 1 e 2, salvo diversa disposizione stabilita nell'ambito dei regolamenti interni dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pesca è esercitata mediante l'utilizzo di esche artificiali con caratteristiche volte alla tutela della fauna ittica, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione."

#### Art. 9

#### *Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 7

1. È istituito il comitato provinciale della pesca, organo tecnico consultivo della Giunta provinciale in materia di coltivazione delle acque ed esercizio della pesca. Al comitato spettano i compiti stabiliti da questa legge e dal regolamento di esecuzione, nonché l'espressione di pareri tecnici su ogni altra questione inerente la tutela della fauna ittica e la gestione degli ambienti acquatici che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica e dalle associazioni dei pescatori. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore al quale è affidata la materia della pesca, con funzioni di presidente, o un suo delegato;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica o un suo delegato;
- c) un esperto in ittiologia;
- d) un esperto in idrobiologia delle acque dolci;
- e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di concessioni idriche;
- f) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche;
- g) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo;
- i) un veterinario della struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie;
- j) un rappresentante designato dalle articolazioni provinciali delle associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna;
- k) un rappresentante designato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS);
- l) undici rappresentanti dei pescatori sportivi designati dalle associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5 bis; a ognuna spetta un numero di rappresentanti, comunque non inferiore a tre, proporzionale al numero dei pescatori rappresentati. Se le associazioni di secondo grado non sono istituite la Provincia provvede direttamente alla nomina;
- m) un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme;
- n) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- o) un rappresentante designato dall'associazione provinciale più rappresentativa delle ASUC.

2. I componenti del comitato provinciale della pesca sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e durano in carica per la durata della legislatura.

3. Esercita le funzioni di segretario del comitato il funzionario della struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica.

4. Per acquisire informazioni su specifiche materie, nelle riunioni del comitato possono essere sentiti esperti nelle medesime materie.

5. Le designazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 1, lettere j), k), l), m), n) e o), devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito anche in mancanza delle designazioni richieste, fatta salva la successiva integrazione con i componenti successivamente designati.

6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)."

Art. 10

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, previo parere del comitato provinciale della pesca, può vietare temporaneamente, dove e quando occorre, la pesca di una o più specie ittiche, o può disporre limitazioni temporanee in ordine al tempo, ai luoghi, alla quantità, all'uso di determinati attrezzi, esche e pasturazioni, e comunque può adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica."

Art. 11

*Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 10 della legge provinciale sulla pesca 1978 è abrogato.

Art. 12

*Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel primo comma dell'articolo 11 della legge provinciale sulla pesca 1978 le parole: "o del veterinario provinciale, che rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che rilascia".

Art. 13

*Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978 sono inserite le parole: "o del proprietario del diritto esclusivo di pesca".

2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

"Non è richiesta la licenza di pesca:

- a) ai titolari di permessi d'ospite;
- b) al personale che, a norma di legge, è autorizzato a catturare esemplari per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) ai dipendenti dei concessionari o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, per la cattura di pesci per le campagne ittiogeniche e per le operazioni di salvaguardia del pesce;
- d) ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca."

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento."

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978, dopo le parole: "la Provincia si avvale anche della collaborazione delle associazioni o società di pescatori sportivi locali" sono inserite le seguenti: "o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca".

2. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

"Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca ai soggetti indicati nell'articolo 12, terzo comma."

Art. 15

*Abrogazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 13 bis della legge provinciale sulla pesca 1978 è abrogato.

Art. 16

*Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

1. I concessionari o i proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, rilasciano permessi annuali e permessi d'ospite validi anche per parte delle acque o per particolari tipi di pesca.

2. I permessi annuali sono rilasciati dai concessionari a tutti i soci.

3. I permessi annuali sono rilasciati, su richiesta, dai proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, a tutti i residenti nell'ambito territoriale su cui insiste il diritto esclusivo di pesca; i permessi annuali sono rilasciati dalla Magnifica Comunità di Fiemme a tutti i vicini, individuati dal suo statuto. I permessi annuali possono essere rilasciati, inoltre, ai non residenti e ai non vicini, salva la possibilità di negarli per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque.

4. Il concessionario o il proprietario del diritto esclusivo di pesca, se esercita direttamente questo diritto, rilasciano i permessi d'ospite per tutto il periodo d'apertura della pesca fissato per i soci. La validità dei permessi d'ospite non può superare i trenta giorni consecutivi. Per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque il concessionario o il proprietario del diritto esclusivo di pesca possono chiedere alla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica l'autorizzazione a limitare il numero dei permessi d'ospite.

5. Due o più concessionari o proprietari di diritti esclusivi di pesca possono rilasciare un unico permesso di pesca d'ospite valido sulle loro acque o su parte di esse.

6. Il costo massimo dei permessi d'ospite è stabilito annualmente dalla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, sulla base delle proposte di ogni singola società o associazione, previo parere del comitato provinciale della pesca."

Art. 17

*Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

1. Per l'esercizio della pesca sportiva sul lago di Garda non è richiesto il possesso della licenza di pesca né dell'abilitazione alla pesca.
2. Sul lago di Garda la pesca sportiva è ammessa senza permesso salvo che il regolamento di esecuzione non disciplini l'obbligo di acquisire permessi annuali o permessi d'ospite.
3. Il regolamento di esecuzione stabilisce divieti e limitazioni all'attività di pesca sul lago di Garda per la tutela della fauna ittica.
4. La Provincia promuove accordi con le altre regioni rivierasche al fine di definire divieti e limitazioni comuni per la conservazione della fauna ittica e la gestione della pesca nel lago di Garda."

#### Art. 18

##### *Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 15

1. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o ai concessionari contributi fino al 70 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque.
2. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o ai concessionari, inoltre, un contributo fino al 70 per cento dei costi preventivati per la gestione e valorizzazione delle acque da parte del singolo gestore.
3. La Provincia può concedere ai concessionari e alle associazioni di secondo grado dei pescatori indicate nell'articolo 5 bis un contributo fino al 70 per cento dei costi preventivati per la realizzazione di pubblicazioni volte a favorire la divulgazione della conoscenza degli ambienti acquatici trentini e della fauna ittica.
4. Il contributo previsto dai commi 2 e 3 è elevato fino al 90 per cento, per un periodo massimo di dieci anni, per le associazioni risultanti dall'accorpamento di due o più associazioni concessionarie confinanti.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro revoca."

#### Art. 19

##### *Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 21

1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.
2. Concorrono alla vigilanza i guardapesca dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, nominati agenti giurati ai sensi delle norme di pubblica sicurezza secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale; alla vigilanza concorrono inoltre i custodi appartenenti al servizio di custodia forestale e gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle riserve.
3. Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, per consentire i necessari controlli, i pescatori devono aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili."

Art. 20

*Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, i guardapesca dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca svolgono attività tecniche rivolte alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione della fauna ittica e del suo ambiente, ivi comprese le attività di gestione degli impianti ittiogenici.
2. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 21 sono definite le dotazioni minime di vestiario e di equipaggiamento per i guardapesca.
3. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze dei guardapesca, la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di pescatori di secondo grado previste dall'articolo 5 bis, organizza corsi di aggiornamento."

Art. 21

*Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 sono inserite le parole: "o in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6 bis".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"1 bis. Per la violazione delle disposizioni statali in materia di esercizio illegale della pesca nelle acque interne dello Stato si applica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 per quanto non diversamente disciplinato dal predetto articolo 40."

Art. 22

*Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"Art. 26 bis

1. Fino alla loro modifica o integrazione continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 15 vigenti prima dell'entrata in vigore del presente articolo."

Art. 23

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 18 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), e nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 2 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti).

2. Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite sull'apposito fondo - capitolo

905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### NOTE ESPLICATIVE

#### Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: [http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche\\_dati/codice\\_provinciale/clex\\_ricerca\\_per\\_campi.it.asp](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp)).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

#### Nota all'articolo 1

- L'articolo 1 della legge provinciale sulla pesca 1978 – e cioè della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Ai fini della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonché di una più equa regolamentazione delle acque agli effetti della pesca, sono dichiarati estinti, nelle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento e in quelle in esse confluenti, i diritti esclusivi di pesca detenuti a qualunque titolo da privati, società ed enti.

La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla dichiarazione di cui al comma precedente, determinando contestualmente l'indennizzo di cui all'articolo 2. In ordine alle priorità per procedere alla dichiarazione predetta, sarà sentito il comitato provinciale della pesca.

Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca dei comuni e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, che sono tenuti ad esercitarli, a pena di decadenza, sia direttamente sia mediante concessione ad associazioni o società di pescatori sportivi secondo le disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi altresì i diritti di uso civico di pesca riconosciuti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, purché esercitati, a pena di decadenza, secondo le norme della presente legge.

**Questa legge non si applica agli impianti artificiali di pesca sportiva gestiti privatamente e agli impianti artificiali di piscicoltura ad uso commerciale."**

### Nota all'articolo 2

- L'articolo 4 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

~~La Giunta provinciale~~ **La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica**, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione il diritto di pesca per un periodo tra i nove e i quindici anni ad associazioni o società di pescatori sportivi locali.

In relazione all'esercizio di fatto di diritti esclusivi da parte dei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino anteriormente all'entrata in vigore del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, il diritto di pesca può altresì essere dato in concessione ai comuni medesimi. Per l'esercizio della concessione i comuni potranno avvalersi di associazioni o società di pescatori sportivi locali.

Per associazioni o società di pescatori sportivi locali si intendono quelle associazioni o società a dimensione sub-provinciale che non siano sezioni o organi periferici di associazioni o società o federazioni di pescatori sportivi a dimensione sovraprovinciale.

Le concessioni dovranno essere assentite, di norma, per zone omogenee, quali risultano dalla carta ittica.

In via provvisoria e comunque non oltre novanta giorni dalla adozione della carta ittica, la Provincia, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione a società o associazioni di pescatori sportivi locali le acque i cui diritti esclusivi di pesca siano stati dichiarati estinti a sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Le concessioni in atto al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, cessano alla scadenza prevista e possono essere rinnovate fino a non oltre novanta giorni dall'adozione della carta ittica. I disciplinari delle concessioni in atto all'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dovranno essere adeguati, per quanto incompatibili, con le norme della legge medesima.

Per il rilascio e il rinnovo della concessione ai sensi del primo comma non è richiesto il pagamento di alcun canone; con il provvedimento di concessione sono stabiliti la durata della concessione e gli obblighi del concessionario."

### Nota all'articolo 3

- L'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

La Giunta provinciale, **sentite le associazioni di secondo grado indicate nell'articolo 5 bis**, approva lo statuto tipo delle associazioni o società di pescatori sportivi, che dovrà garantire la democraticità e la libera adesione come socio a chiunque abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali si intende chiedere la concessione.

**L'accesso alla qualità di socio per i non residenti può essere limitato esclusivamente per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque."**

### Nota all'articolo 7

- L'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

La coltivazione delle acque deve basarsi, di norma, sull'incremento della produttività naturale dell'acqua da pesca nel riequilibrio biologico e mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, **con particolare riferimento alla trota marmorata**, e deve avvenire secondo le norme del regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il regolamento deve in particolare contenere:

- a) i criteri di massima per la coltivazione delle acque;
- b) i modi di pesca e gli strumenti consentiti, nonché le limitazioni di cattura;
- c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci;

- d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
- e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie infettive dei pesci.

Su conforme parere del comitato provinciale della pesca, l'assessorato competente può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione di cui al primo comma, purché in acque chiaramente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

I titolari dei diritti esclusivi di pesca e le associazioni concessionarie dei diritti di pesca su acque pubbliche della provincia possono adottare regolamenti interni, valevoli sulle proprie acque, contenenti prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca nonché le modalità d'uso e compilazione del libretto di controllo catture, fermo restando il rispetto della presente legge e delle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della medesima."

#### **Nota all'articolo 12**

- L'articolo 11 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Ai fini di prevenire la diffusione di malattie infettive, il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nelle acque pubbliche e in quelle in esse confluenti deve essere preventivamente sottoposto a controllo del veterinario territorialmente competente ~~e del veterinario provinciale, che rilasciano~~ **dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che rilascia** idonea attestazione."

#### **Nota all'articolo 13**

- L'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

L'esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell'abilitazione alla stessa e del permesso del concessionario **o del proprietario del diritto esclusivo di pesca.**

La licenza di pesca, di durata illimitata, è rilasciata alle condizioni e con le modalità determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

~~Sono dispensati dagli obblighi di cui al comma precedente gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali in occasione dell'esercizio della loro attività.~~

**Non è richiesta la licenza di pesca:**

- a) ai titolari di permessi d'ospite;
- b) al personale che, a norma di legge, è autorizzato a catturare esemplari per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) ai dipendenti dei concessionari o ai proprietari del diritto esclusivo di pesca, per la cattura di pesci per le campagne ittogeniche e per le operazioni di salvaguardia del pesce;
- d) ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca.

La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento."

#### **Nota all'articolo 14**

- L'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Limitatamente all'esercizio della pesca nel territorio della provincia di Trento, il rilascio della licenza di pesca è subordinato al possesso da parte del richiedente dell'abilitazione alla pesca.

L'abilitazione alla pesca si consegue mediante la partecipazione ad apposito corso di formazione per la cui organizzazione la Provincia si avvale anche della collaborazione delle associazioni o società di pescatori sportivi locali **o dei proprietari dei diritti esclusivi di pesca.** Criteri e modalità per l'ammissione e per lo svolgimento del predetto corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

~~Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca ai titolari di permessi giornalieri o settimanali, nonché ai giovani fino al sedicesimo anno di età purché accompagnati da un titolare di abilitazione alla pesca.~~

**Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca ai soggetti indicati nell'articolo 12, terzo comma.**

L'abilitazione conseguita nella provincia autonoma di Bolzano sostituisce a tutti gli effetti l'analogo requisito previsto al primo comma dell'articolo 12.

Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che sono in possesso di una licenza di pesca valida o che lo siano stati per almeno un quinquennio viene rilasciato il documento di abilitazione senza sostenere l'esame, a condizione che ne facciano domanda all'ufficio provinciale competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### **Nota all'articolo 21**

- L'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
- b) sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ogni esemplare di salmonide, luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- d) sanzione amministrativa da 15 a 90 euro per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- e) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- f) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20, **o in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6 bis**;
- g) sanzione amministrativa da 150 a 900 euro per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
- h) sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;
- i) sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chiunque violi le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

**1 bis. Per la violazione delle disposizioni statali in materia di esercizio illegale della pesca nelle acque interne dello Stato si applica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 per quanto non diversamente disciplinato dal predetto articolo 40.**

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro

immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica."

- L'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dispone:

*"Art. 40 - Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è rimesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibraconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo."

#### **Nota all'articolo 23**

- L'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone:

##### "Art. 4

##### *Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4 bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 60 per cento e, a decorrere dal 2015, una riduzione di queste spese di almeno il 70 per cento, rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il progetto di razionalizzazione assicura risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto-legge, anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Il progetto è modificato e integrato per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4 bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte almeno del 25 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi collegiali istituiti dalla Provincia, a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per un periodo di validità temporalmente limitato, per

l'esercizio di funzioni consultive o di controllo imposte da specifiche e straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento."

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 9 maggio 2018, n. 228, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Michele Dallapiccola, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 15 maggio 2018.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 7 giugno 2018.
- Approvato dal consiglio provinciale il 5 luglio 2018.